

COMUNE DI DONORI

STATUTO

Approvato con atto consiliare n. 27 del 28.09.2001

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1.

Principi e criteri fondamentali

1. La comunità di Donori è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Nell'attività del Comune è garantita anche alla lingua sarda pari dignità Sociale prevista per la lingua italiana, ed ai cittadini è consentito l'uso verbale della Lingua Sarda nei rapporti con l'ente Comune e con le istituzioni Locali.

ART. 2

Stemma, gonfalone

1. Il Comune avrà, come suo segno distintivo, lo stemma ed il gonfalone riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritti nel Libro Araldico degli enti morali.
2. L'uso e la riproduzione saranno consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

ART.3

Territorio

1. Il Comune di Donori comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n° 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

TITOLO II FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO I FUNZIONI

ART.4

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo civile , economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani e al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
4. Il Comune promuove l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini di entrambi i sessi all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, garantendo pari opportunità fra uomini e donne.

ART.5

Assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove un corretto assetto del territorio per assicurare l'equilibrata coesistenza degli insediamenti delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali turistici e commerciali.

ART.6

Tutela del patrimonio naturale storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando: piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, tutela per il patrimonio storico, artistico e archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

ART.7

Cultura, sport e tempo libero

1. Il Comune favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale locale in tutte le sue manifestazioni, promuove lo sport dilettantistico e il turismo sociale.
2. Il Comune provvede alla tutela e valorizzazione dei beni culturali attraverso il servizio pubblico di biblioteca, quale servizio indispensabile per:
 - a) garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle informazioni attuando il principio della trasparenza del proprio operato;

- b) mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
- c) documentare, conservare e valorizzare la memoria storica e il patrimonio culturale della comunità.

Il Comune, per le finalità del Servizio Pubblico di Biblioteca, promuove e attua a diversi livelli forme e strumenti di cooperazione in accordo con gli altri Comuni, le Comunità Montane e le Province sulla base delle norme regionali.

ART. 8

Servizi sociali - Istruzione - Tutela della salute

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione dei servizi sociali comuni secondo un programma comunale di interventi e i principi stabiliti dalle Leggi regionali di settore.

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute e attiva idonei strumenti per renderlo effettivo.

Il Comune assicura il diritto allo studio secondo i principi stabiliti con leggi Statali e Regionali.

ART. 9

Sviluppo economico

1. Il Comune sostiene l'attività agropastorale e ne favorisce in ogni modo lo sviluppo.
2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
4. Sviluppa le attività turistiche, promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature dei servizi turistici e ricettivi.
5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

ART.10

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

CAPO II ORGANI ELETTIVI

ART. 11

Organi Elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede Comunale. In caso del tutto eccezionali e per particolari esigenze del Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dal palazzo civico.

ART. 12

Elezioni e composizione del Consiglio Comunale

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

ART. 13

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 14

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal C.C. la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, sono assunte immediatamente al Protocollo, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre **dieci giorni** deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni come risulta dal protocollo.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazione e di svolgere ogni volta istanza di sindacato ispettivo verso il sindaco e su assessori da esso delegati. Essi rispondono entro 30 giorni.
5. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
7. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
9. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

ART. 15

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Il seggio, che durante il quinquennio divenga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio, nella sua prima adunanza, successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato della lista che, ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora

sopravvenga la decadenza si dà luogo alla surrogazione a norma del 1° comma.

ART. 16 Scioglimento del Consiglio

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

ART. 17 Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e dello Statuto.
4. Le deliberazioni del consiglio non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
7. Il Consiglio Comunale discute ed approva in apposito documento le linee programmatiche presentate dal sindaco e dalla Giunta.

ART. 18

Linee programmatiche

1. Il Consiglio comunale partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco mediante proposte integrative. **Entro 45 giorni dall'elezione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato**";
A tal fine il documento programmatico viene depositato presso la Segreteria Comunale almeno **20 giorni** prima della seduta consiliare in cui verrà discussa e le proposte integrative dovranno essere presentate entro i **10 giorni** successivi.
2. A metà e a fine legislatura il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e degli assessori.
3. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso del mandato le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 19

Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e assicurando la presenza di entrambi i sessi. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forza sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

ART 20

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consigli al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

ART. 21

Sedute del Consiglio - Convocazione dei consiglieri

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute relative all'approvazione del bilancio di previsione annuale e del rendiconto di gestione, sono straordinarie tutte le altre.
3. Il Consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta Comunale, ne presiede i lavori, secondo la norma del regolamento.
4. Il sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.
5. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata **entro dieci giorni** dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro **dieci giorni** dalla convocazione.
3. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, per le sedute ordinarie;
 - b) almeno 3 giorni prima dell'adunanza per le sedute straordinarie. Nei casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, la convocazione può essere fatta fino a 24 ore prima della seduta.
- 4) Gli atti del Consiglio devono essere depositati in segreteria **almeno 48 ore** prima.

ART 22

Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro consiglieri.
3. I consiglieri che non intervengono a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. **A tal fine d'ufficio o su richiesta di qualsiasi altro consigliere, il Sindaco invita in forma scritta il consigliere assente a fornire le motivazioni e giustificazioni dell'assenza. Il Consiglio a maggioranza dei suoi membri deciderà l'accoglimento o meno delle motivazioni ed eventualmente pronuncerà la decadenza.**
4. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 23

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42, lettera m) della legge 267/2000, si applica, in deroga al disposto del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.

ART. 24

La giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco per il governo del Comune ed

esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti Statali e Regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza e della efficienza. Promuove, la presenza di entrambi i sessi in tutti gli organismi, commissioni, istituzioni e aziende dipendenti da Comune.

ART. 25

Composizione e presidenza

1. La giunta Comunale è composta dal Sindaco ,che la presiede, e da un numero di assessori variabile da 2 a 4.
2. E' facoltà del sindaco scegliere i membri della giunta fuori dal Consiglio Comunale, tra cittadini non consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio **senza diritto** di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
4. In caso di assenza di impedimento del Sindaco, presiede il Vicesindaco.

ART. 26

Nomina della giunta

1. Il Sindaco dopo proclamato eletto, nomina i componenti della giunta con atto monocratico, tra cui un Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio Comunale, da lui convocato nella 1^ seduta.

ART. 27

Incompatibilità

1. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

ART. 28

Durata in carica della Giunta

1. Gli assessori, esclusi i casi di dimissione, revoca, decadenza, restano in carica sino all'insediamento dei successori.
2. Il Sindaco può, revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

ART.29

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

ART. 30

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta all giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

ART. 31

Competenze della giunta

1. La Giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1-2 del D. Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;
 - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

k) autorizza la sottoscrizione dei contratti integrativi decentrati;

- l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Responsabile del servizio;
- n) approva il Peg su proposta del Responsabile del Servizio;
- o) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

ART. 32

Deliberazioni d'urgenza della giunta

- 1. La giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni di variazione al bilancio.
- 2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 3. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 33

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

- 1. Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

ART. 34

Sindaco

- 1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
- 2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
- 3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e

sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 35

Attribuzioni di amministrazione

7. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del d. Lgs. 267/2000;
 - d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6, del D. Lgs. 267/2000;
 - f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - g) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
 - h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART. 36

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 37

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 38

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori.
2. Delle deleghe rilasciate per iscritto agli assessori deve esserne fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 39

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal sindaco che dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché

nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 267/2000.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vicesindaco ne svolge le funzioni sino alla elezione del nuovo Sindaco.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI E UFFICI
CAPO I
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

ART. 40
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, delle funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali.

ART. 41
Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e decentrati.
2. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
3. Il comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

ART. 42
Segretario Comunale

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio di distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che la esercita attraverso il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi, in attuazione delle direttive impartite dal sindaco ed al fine di perseguire coesione della struttura,

efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei fini determinati dagli organi di governo nella gestione dei servizi e nell'attività comunale.

2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso organo possono essere affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge del presente statuto.
5. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale.

ART. 43 Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dal sindaco;
 - b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
3. Nei casi in cui il Segretario Comunale sia nominato Responsabile di Servizio, ad esso spetta l'adozione degli atti di gestione di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
4. Inoltre adotta gli atti di gestione in luogo del Responsabile del Servizio in caso di loro assenza o impedimento;
5. **Nomina e presiede le commissioni di concorso;**
6. verifica della efficacia e della efficienza dell'attività dei responsabili dei servizi;

ART. 44 Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
3. Se richiesto esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

ART. 45

Attribuzioni di sovrintendenza – direzione – coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Sovrintende e coordina l'attività dei responsabili dei Servizi.
3. Autorizza le missioni, i congedi ed i permessi dei Responsabili dei Servizi con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
4. Adotta i provvedimenti di mobilità interna.
5. Verifica e controlla l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi ed esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Esercita l'azione disciplinare nel rispetto delle norme regolamentari.

ART. 46

Attribuzioni di legalità e garanzia

Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

1. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
2. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
3. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.
4. Cura la trasmissione degli atti al Comitato Regionale di Controllo e attesta, su dichiarazione del messo comunale l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

ART. 47

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima

- flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e del personale di cui all'art. 89 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, in applicazione dei principi posti dal medesimo, detta norme per disciplinare fra l'altro:
 - a) organizzazione delle attività comunali in modo omogeneo e complementare al fine di conseguire economia e velocità operativa;
 - b) aggregazione dei servizi produttivi e di quelli a domanda individuale in una o due strutture operative di raccordo generale da affidare ai responsabili dei servizi;
 - c) obbligo per i servizi produttivi a domanda individuale di compilare a fine esercizio il rendiconto economico dell'attività specifica secondo le direttive metodologiche del servizio di ragioneria;
 - d) obbligo per il responsabile dei programmi, dei progetti e degli interventi, di riferire entro il 15 ottobre di ogni anno, per iscritto, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale, sullo stato attuativo degli stessi formulando, se del caso proposte e suggerimenti;
 - e) modalità e criteri per l'esercizio da parte del Sindaco dei poteri di nomina dei responsabile degli uffici e dei servizi e l'attribuzione di incarichi di collaborazione esterna;
 - f) attribuzione ai responsabili degli uffici e dei servizi della direzione degli uffici e dei servizi e di quanto richiesto dall'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente, pertinenti alle competenze dell'ufficio o servizio diretto;
 - g) assegnazione al Segretario Comunale dell'applicazione della "censura" nei loro confronti;
 - h) assegnazione al Segretario Comunale dell'applicazione delle sanzioni superiori alla censura;
 - i) adozione, da parte dei responsabili degli uffici o servizi, di tutti gli atti necessari all'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'Ente pertinenti alle competenze dell'ufficio o servizio diretto.
 3. Il regolamento di organizzazione di cui al precedente punto 2 assicura a tutti i dipendenti prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriere, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

TITOLO IV REVISORE DEI CONTI

CAPO I

REVISORE DEI CONTI

ART. 48

Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo,

esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilanci.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART. 49

Retribuzione dei Revisori

1. L'incarico è retribuito applicando le tariffe professionali, commisurate alla dimensione dell'Ente, e comunque entro le misure massime fissate dalla normativa in materia.

ART. 50

Controlli di gestione

1. Accertamenti e controlli intesi a verificare l'andamento della gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi dell'Ente, della regolarità ed economicità delle procedure in termini di efficacia e funzionalità, sono poste in essere dai funzionari responsabili di settore attraverso il ricorso a procedure interne, anche informatiche, a ciò finalizzate.
2. Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti viene data informazione alla Giunta nei modi previsti dal regolamento.

TITOLO V GESTIONE DEI SERVIZI

CAPO I

FORME DI GESTIONE

ART. 51

Principi generali

1. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
2. Provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla legge, privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri Enti territoriali, e operando la scelta sulla base di valutazioni comparative e criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la cui determinazione è affidata a parametri definiti per regolamento.

ART. 52

Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 53

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 54

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere convocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

ART. 55

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 56

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 57 Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 58 ConSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 33, comma 1 del presente statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATE
CAPO I
FORME ASSOCIATIVE

ART. 59

Forme di collaborazione

1. “Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri Enti Pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, unioni di comuni, per attività di comune interesse, ferma restando la possibilità di delegare alla Comunità Montana di appartenenza funzioni proprie.
La deliberazione con la quale il Comune approva la convenzione, la costituzione di consorzi o altre forme associative, deve essere adottata dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati”.
2. Il comune, al fine di accertare se le forme di gestione in atto anche in riferimento all’ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei propri obiettivi di sviluppo effettua una ricognizione dello stato dei propri servizi e del proprio livello di funzionalità . A seguito delle risultanze ottenute il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme di gestione associata più conveniente.

ART. 60

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 61

Soggetti della partecipazione

1. Ai fini dell'applicazione delle norme inserite nel presente Capo e nel successivo si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizi

ART. 62

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predisponde e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

ART. 63

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti nel proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ART. 64
Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a **10** giorni.

ART. 65
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 66
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 67
Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 68
Referendum

1. L'istituto del Referendum viene adottato quale strumento consultivo formale dell'intera popolazione degli elettori, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.
2. L'oggetto del Referendum deve rientrare tra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
 - a) norme statutarie;
 - b) tributi comunali;
 - c) tariffe dei servizi pubblici;
 - d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - e) decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi precedenti la richiesta di consultazione;
 - f) argomenti già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.
3. La richiesta di Referendum consultivo può essere promossa da:
 - la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;
 - un numero di elettori non inferiore al trenta per cento degli aventi diritto al voto.
4. Il Referendum consultivo è indetto dal sindaco su decisione consiliare limitata al riconoscimento della legittimità della richiesta rispetto alle norme contenute nel presente Statuto.

I Referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno.
5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non può essere indetto il Referendum e quelli indetti ma non ancora effettuati vengono rinviati.
6. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad almeno il 50% del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.
7. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori ai voti validi attribuiti alla risposta negativa. Le attuazioni del Referendum consultivo sono stabilite nell'apposito Regolamento per la partecipazione.

ART. 69

Operatività del Referendum consultivo

1. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati del Referendum, il sindaco sottopone al Consiglio e alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del Referendum.
2. Nel caso in cui il Referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni degli organi di governo non potranno discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva. I relativi conseguenti atti dovranno essere adottati entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati.
3. Nel caso in cui il Referendum abbia avuto esito negativo, gli organi di governo adotteranno i provvedimenti che riterranno opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

ART. 70

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia i gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 350 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 20 giorni.

ART. 71

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 30 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 72

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di interventi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 73

Procedimenti a istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. A ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 74

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli

interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 77 dello statuto.

ART. 75

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato **e il funzionario o amministratore che deve adottare l'atto.**
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

ART. 76

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 77

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

ART. 78

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I NORME

ART. 79

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 30% cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 80

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

- b) in tutte le altre materie di competenza comunale; è comunque obbligatoria l'adozione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stese.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a controllo da parte del CO.RE.CO.

ART. 81

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo le pubblicazioni di legge.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto e le modifiche ed integrazioni agli atti normativi vigenti, in ossequio alle sopravvenute disposizioni. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune, secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.